

REGOLAMENTO (CEE) N. 3941/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1992

che modifica taluni importi delle integrazioni per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3197/92 del Consiglio⁽³⁾ ha modificato i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3197/92⁽⁵⁾; che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾, gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 1° novembre 1992 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alla data della rispettiva entrata in vigore devono essere adattati con decorrenza da tale data; che gli importi definitivi dell'integrazione per la campagna 1992/1993 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3083/92 della Commissione⁽⁸⁾, per quanto concerne i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione per i piselli, le fave, la favette e i lupini dolci fissati in anticipo in titoli emessi anteriormente al 1° novembre 1992 ma utilizzati per l'identificazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci successivamente a tale data, come indicato negli allegati ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1103/92⁽⁹⁾, (CEE) n. 1254/92⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1394/92⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1534/92⁽¹²⁾, (CEE) n. 1709/92⁽¹³⁾, (CEE) n. 1791/92⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1967/92⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 2208/92⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 2394/92⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 2537/92⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 2677/92⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 2702/92⁽²⁰⁾, (CEE) n. 2743/92⁽²¹⁾, (CEE) n. 2773/92⁽²²⁾, (CEE) n. 2861/92⁽²³⁾, (CEE) n. 2912/92⁽²⁴⁾ e (CEE) n. 2994/92⁽²⁵⁾ che fissano l'importo dell'integrazione nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci, sono sostituiti dagli importi che figurano nelle tabelle degli allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 92.

(3) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 92.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(5) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 92.

(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(8) GU n. L 314 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(9) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 44.

(10) GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 15.

(11) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 18.

(12) GU n. L 102 del 16. 5. 1992, pag. 8.

(13) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 42.

(14) GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 66.

(15) GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 58.

(16) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 41.

(17) GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 19.

(18) GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 37.

(19) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 13.

(20) GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 59.

(21) GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 36.

(22) GU n. L 280 del 24. 9. 1992, pag. 26.

(23) GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 33.

(24) GU n. L 291 del 6. 10. 1992, pag. 13.

(25) GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 22.